

POLIZZA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA (Lavori, Servizi e Forniture)
(art. 93, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)

La presente Scheda Tecnica 1.1 costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.1 di cui al D.M. 193 del 16/09/2022



1002236532

Garanzia fideiussoria n. 2236532	Codice Controllo 1	Rilasciata da: Agenzia di Cod. 023 Prov. MI Subagente 23	GALGANO S.P.A. - Milano	Codice Rischio 111
Garante "REVO Insurance S.p.A."				
R.E.A. VR - 451759	PEC revo@pec.revoinsurance.com	C.F./P.IVA 05850710962		
Sede Verona	Indirizzo Viale dell'Agricoltura 7	CAP 37135	Prov. VR	
Contraente (Obbligato Principale): CALZATURIFICIO MONTEBOVE SRL				
Sede TOLENTINO	PEC azienda.montebове@pecpu.telecompost.it	C.F./P.IVA 00147670434 / 00147670434		
	Indirizzo VIA AVIS 7	CAP 62029	Prov. MC	
Stazione appaltante (Beneficiario) COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA				
Comune PALERMO	PEC comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it	C.F./P.I.V.A. 80012000826		
	Indirizzo Via Ugo la Malfa, 87/89	CAP 90146	Prov. PA	
Gara d'appalto 23/12/2025	Data presentazione offerta 22/12/2025			

Descrizione contratto
VEDASI ALLEGATO GE

Luogo di esecuzione **VEDASI DESCRIZIONE DELL'OPERA**

Importo posto a base di gara € 764.469,00 EURO settecentosessantaquattromilaquattrocentosessantanove/00	Somma garantita 0,80 % Importo posto a base di gara € 6.116,00 EURO seimilacentosedici/00
---	--

Data inizio garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1.1

Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.1

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal **22/12/2025** al **18/9/2026**

al tasso lordo del **0,981 %**.

Sono operanti i seguenti allegati: **GE CC**

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	44,44	8,89	0,00	53,33	6,67	60,00

Impegno al rilascio:
(barrare la scelta)

☒ sì ☐ no

- della garanzia di cui all'art. 103, comma 1, del Codice ovvero, laddove previsto ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice,
- della garanzia per la risoluzione e della garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice.

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Il Garante

REVO INSURANCE S.P.A.

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il **15/12/2025** in **Milano**.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235.

VERIFICA VALIDITÀ DELLA POLIZZA

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di REVO Insurance S.p.A. (www.revoinsurance.com), selezionando "Servizi", "Verifica Polizza/Appendice" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

SCHEMA TIPO 1.1 (D.M. 193/2022) GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA NUMERO 2236532

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione Appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art. 89, comma 1, quinto periodo, del Codice.

2. In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

1. La garanzia:

- a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
- b) ha validità di centottanta giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel bando o nell'invito;
- c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice);
- d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice).

2. Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice).

3. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi primo e secondo può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

4. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo posto a base di gara, così come sancito dall'art. 93 comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93 comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice.

2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice.

3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione.

2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 8.

3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ..

4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice

1. Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso:

- a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice;

ovvero, laddove previste ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice,

- b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice;

qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.

2. Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, né qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall'art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice.

Art. 7 - Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 9 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

REVO INSURANCE S.P.A.
Firmato in Digitale da:
ALBERTO MINALI



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DELL'ASSICURATORE

resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000

Il sottoscritto Alberto Minali, [redacted], nella sua qualità di Amministratore Delegato di Revo Insurance S.p.A., con sede in Verona (VR) - Viale dell'Agricoltura 7 (autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Cauzioni ed Altri Danni ai Beni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 03 giugno 2008, all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Responsabilità Civile Generale con provvedimento ISVAP n. 2712 del 12 giugno 2009, all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Infortuni, Incendio ed Elementi Naturali ed al Ramo Assistenza con provvedimento IVASS 0214274/16 del 16 novembre 2016, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami Malattia, Corpi di veicoli terrestri - esclusi quelli ferroviari, Corpi di veicoli ferroviari, Corpi di veicoli aerei, Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, Merci trasportate, Responsabilità civile aeromobili, Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali - limitatamente alla responsabilità del vettore, Credito e Perdite pecuniarie e dell'attività riassicurativa nei rami Infortuni, Incendio ed elementi naturali, Altri danni ai beni e Responsabilità civile generale con provvedimento IVASS n. 0067277/22 del 29 marzo 2022), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

che, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 28 aprile 2025, in estratto autentico a cura della Dott.ssa Marta Pin, Notaio in Treviso, depositato e iscritto al registro delle Imprese di Verona il 16 maggio 2025, è legittimato ad esercitare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare a sottoscrivere polizze assicurative, comprese fidejussioni, per tipologia e importi richiesti.

REVO INSURANCE S.P.A.

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI



REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano; Via Cesareo 12, 16121 Genova;

Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059; telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

ALLEGATO GE

POLIZZA	<u>2236532</u>	Agenzia	<u>023 - GALGANO S.P.A. - Milano</u>	Data di emissione	<u>15/12/2025</u>
Contraente	CALZATURIFICIO MONTEBOVE SRL			C.F./P.I.	00147670434 / 00147670434

Con il presente allegato, emesso in ordine alla suindicata polizza, si precisa quanto segue:
-Oggetto della garanzia-PROCEDURA APERTA, EX ARTT. 14 E 71 DEL D.LGS N. 36/2023 E SS.MM.II., SUDDIVISA IN SEI LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER I LAVORATORI IMPIEGATI NELLE ATTIVITA’ ANTINCENDIO BOSCHIVO – BIENNIO 2025 – 2026 - DEL COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA DI EURO 3.809.002,00 (OLTRE IVA) -
LA DITTA PARTECIPA AL SEGUENTE LOTTO: LOTTO N.2 – CIG: B95BB053B1 – STIVALETTO E POLACCO
-Luogo di esecuzione/consegna fornitura - IL LUOGO DI SVOLGIMENTO E CONSEGNA DELLA FORNITURA : PALERMO (ITG12) - PALERMO (PA) .-
La presente garanzia è conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193.-
La presente garanzia ha validità per 270 duecentosettanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La Società si impegna a rinnovare la presente garanzia, ai sensi dell’art. 106 comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, per un ulteriore periodo che sarà comunicato all’operatore economico, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.-
La presente garanzia prevede espressamente:
-la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile; -la rinuncia d’eccepire la decorrenza dei termini di cui l’articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile; -operatività della presente garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; Fermo il resto.-

Il Contraente

REVO INSURANCE S.P.A.

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI

Allegato CC – Codice dei contratti pubblici

Polizza n.	2236532	Agenzia	023 - GALGANO S.P.A. - Milano	Data di emissione	15/12/2025
Contraente	CALZATURIFICIO MONTEBOVE SRL		P.I./C.F.	00147670434 / 00147670434	

Con il presente allegato alla polizza in oggetto, si dà e prende atto che la presente garanzia si intende prestata ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 – Codice dei Contratti Pubblici e a tale disciplina conformata.

In conseguenza, in attesa che vengano approvati i nuovi testi di garanzia in conformità alle previsioni di cui all'art. 106 n. 9 D. Lgs. 36/2023, i rinvii contenuti nella Scheda Tecnica e nello Schema Tipo alla disciplina del D. Lgs. 50/2016 devono intendersi formulati alle omologhe norme del nuovo Codice.

Trova quindi espressa applicazione anche l'art. 117 n. 12.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 36/2023, le norme relative all'impegno al rilascio della garanzia per l'esecuzione del contratto contenute nella Scheda Tecnica e nell'art. 6 dello Schema Tipo della presente polizza, nonché eventualmente nelle condizioni con il Contraente, sono da considerarsi come non formulate (anche se fosse barrata positivamente la relativa casella), in quanto l'art. 106 D. Lgs. 36/2023 ha eliminato la previsione di tale obbligo per l'offerente.

Tuttavia qualora, nonostante la modifica normativa soprarichiamata, tale impegno fosse comunque richiesto dall'Ente Appaltante nei documenti di gara, allora e per questa sola ipotesi l'impegno al rilascio della garanzia per la esecuzione del contratto si dovrà intendere assunto dalla Compagnia in coerenza a quanto riportato nella Scheda Tecnica.

Il Contraente



REVO Insurance S.p.A.

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI

